

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARTENARIATO CON IL TERZO SETTORE AI FINI DELLA COPROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI “ASSISTENZA SCOLASTICA PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO, DEL TERRITORIO DEL C.I.S.A.31” AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E DELLA LEGGE N. 241/1990 E S.M.I.

TRA

CISA31, rappresentato da, nella qualità di Direttore, domiciliato presso la sede legale dell’Ente, sita in Via Cavalli 6 – 10022 Carmagnola (TO), CF 07584640010, di seguito anche solo “Ente affidante” o “Amministrazione procedente”

E

l’ETS rappresentato da, nella qualità di Legale Rappresentante pro tempore, con sede in, alla via/piazza, n., P. IVA / C.F., iscritto nell’Albo / registro con il numero, di seguito anche solo “Soggetto Attuatore”

Premesso che

- con Avviso pubblicato sul proprio sito, nella sezione “Amministrazione trasparente”, in data/....., in esecuzione della determina n. ... del/...../2025, il CISA31 ha indetto la procedura a evidenza pubblica per l’attivazione di un partenariato con ETS ai fini della co- progettazione del servizio di “Assistenza scolastica per l’autonomia e la comunicazione degli alunni con disabilità delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, del territorio del C.I.S.A.31” ai sensi dell’art. 55 del d. lgs. n. 117/2017 e dell’art. 55 del d. lgs. n. 117/2017 e della legge n. 241/1990 e ss. mm.

Richiamati

- la determinazione n. ... del di approvazione dell’Avviso pubblico e dei relativi Allegati ai fini della ricezione delle domande di partecipazione da parte degli Enti del Terzo Settore finalizzate all’attuazione della procedura ad evidenza pubblica di co- progettazione;
- l’Avviso pubblicato da CISA31 in data/...../2025 di indizione dell’istruttoria pubblica per la co-progettazione co- progettazione del servizio di “Assistenza scolastica per l’autonomia e la comunicazione degli alunni con disabilità delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, del territorio del C.I.S.A.31”;
- la determinazione n. ... del/...../2025 ad esito del quale è stata individuata la candidatura ammissibile per la partecipazione al Tavolo;
- le risultanze verbalizzate del Tavolo di lavoro, in cui sono argomentate le motivazioni che, in risposta ai temi di cui al citato Avviso, portano il Tavolo a formulare il Progetto Definitivo del partenariato i cui proponenti cofirmatari sono i seguenti enti:

- a) ...
- b) ...
- la determinazione n. ... del .../.../2025 di conclusione del procedimento ad esito del quale è prodotto il Progetto Definitivo di partenariato;

Considerato che

- nell’ambito del Progetto Definitivo di partenariato sono individuate le azioni da realizzarsi da parte dei soggetti attuatori firmatari della Convenzione e le risorse del budget progettuale che per tale motivo potranno essere destinate;

Rilevato, infine, che

- la verifica del possesso dei requisiti dei soggetti attuatori degli interventi – autodichiarati nell’ambito della procedura ad evidenza pubblica – ha dato esito positivo e pertanto si può procedere alla sottoscrizione della Convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le parti.

Visti

- l’art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- la legge n. 328/2000 e ss. mm.;
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001;
- la legge n. 136/2010 e ss. mm.;
- la legge regionale n. 1/2004
- la DGR 79-2953 del 22 maggio 2006;
- le Linee Guida dell’ANAC in materia di affidamento di servizi sociali;
- la legge n. 106/2016;
- il d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;
- la legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- la legge n. 124/2017 e ss. mm.;
- la sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 26 giugno 2020;
- la legge 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020;
- il D.M. 72 del 31/3/2021 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della convenzione

1. Oggetto della Convenzione, sottoscritta fra le parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione, finalizzato alla realizzazione di interventi DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO, DEL TERRITORIO DEL C.I.S.A.31 indicati nel Progetto Definitivo di partenariato elaborato all’interno del Tavolo di co-progettazione, firmato congiuntamente da tutti i partners e allegato alla presente convenzione.

2. Più specificamente, nell’ambito del Progetto Definitivo di partenariato, sono qui disciplinate le forme di collaborazione e i reciproci impegni che coinvolgono l’Amministrazione procedente e i soggetti attuatori per la parte di propria competenza,

individuati nel paragrafodel Progetto Definitivo di partenariato.

3. A tale proposito, i documenti richiamati nelle premesse diversi dal Progetto Definitivo non sono materialmente allegati alla presente Convenzione, ma depositati agli atti.

4. C.I.S.A.31 e l'ETS Attuatore, nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione, con cadenza semestrale, e in ogni circostanza in cui ne emerga il bisogno, potranno concordare sulla base dell'andamento del progetto l'introduzione delle modifiche che via via si renderanno necessarie sulla base delle azioni di valutazione e monitoraggio del Progetto Definitivo di partenariato.

Art. 2 – Durata della convenzione

1. La presente Convenzione ha validità a decorrere dalla data di sottoscrizione per 2 anni scolastici (2025/2026 e 2026/2027) e per l'eventuale periodo di cui al successivo punto 2) del presente articolo.
2. È prevista la possibilità di ulteriore prosecuzione, in base alla disponibilità di risorse economiche del CISA31 e dei soggetti in co-progettazione, attraverso l'attivazione di una successiva fase di co-progettazione, che avrà durata non superiore a quella della prima fase.

Art. 3 – Risorse messe a disposizione dalle parti

1. Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, l'ETS Attuatore mette a disposizione le risorse strumentali (attrezzature e mezzi), umane (personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, etc., operanti a qualunque titolo) e finanziarie, meglio individuate nel Progetto Definitivo di partenariato e specificate nel paragrafo.....

2. Per la realizzazione degli interventi previsti dall'Avviso, il CISA31 mette a disposizione dei Soggetti Attuatori le seguenti risorse:

a) € complessivi per 2 anni scolastici (2025/2026 e 2026/2027);

3. L'importo di cui al punto 2 verrà corrisposto a copertura delle spese sostenute dai Soggetti Attuatori sulla base degli stati di avanzamento delle attività progettuali e a fronte della presentazione della relativa documentazione giustificativa.

4. I Soggetti Attuatori accettano espressamente quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

5. Il CISA31 e gli Enti ammessi alla co-progettazione si impegnano alla ricerca di risorse ulteriori a quelle risultanti dal budget di progetto, comunque utili ad un più ampio perseguimento degli obiettivi indicati nel Progetto Definitivo di partenariato. Tali risorse potranno provenire da fondi comunitari, statali e regionali, ministeriali, di Fondazioni, ecc.

6. All'esito delle azioni di monitoraggio e valutazione dell'andamento del Progetto Definitivo di partenariato, si potranno introdurre le eventuali modifiche che si rendessero necessarie, definendo, anche in relazione a nuove risorse rese disponibili nel corso del periodo oggetto della co-progettazione, azioni aggiuntive rispetto a bisogni diversi che si siano nel frattempo manifestati.

Art. 4 – Risorse umane adibite alle attività di Progetto

1. Le risorse umane, impiegate nelle attività in forza di un rapporto di lavoro o professionale, sono quelle risultanti dal Progetto Definitivo di partenariato elaborato congiuntamente dal CISA31 e l'ETS partner.

2. Tale personale, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato al CISA 31.

3. Il Responsabile-Coordiatore di Progetto, come individuato/i nell'ambito della procedura di co-progettazione sarà – oltre al/ai Legale/i Rappresentante del/dei Soggetto/i Attuatore/i – il/i referente/i per i rapporti con il CISA31 e vigilerà sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci.

4. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, i Soggetti Attuatori si impegnano a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia.

5. Si applica, altresì, per i soggetti tenuti alla relativa osservanza, il CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.

6. I Soggetti Attuatori sono inoltre tenuti a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente l'Amministrazione procedente, con la contestuale trasmissione del relativo curriculum vitae.

7. Tutto il personale svolgerà con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente Convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione.

Art. 5 – Assicurazioni

1. In ogni caso, a tutela degli interessi pubblici del CISA31, i Soggetti Attuatori provvedono alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente Convenzione.

2. I Soggetti Attuatori sono responsabili civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che il CISA31 è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che gli possa derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.

3. A garanzia dei rischi connessi alle attività,ha prodotto la seguente assicurazione, valida per tutto il periodo della Convenzione: n. _____ del _____ rilasciata da _____ per responsabilità civile per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, prestatori, volontari o altri soggetti che partecipano alle attività, ed, in ogni caso, verso terzi, con massimali idonei, non inferiori a € _____,00 per sinistro, per persona e per danni a cose.

Il CISA31 è considerato “terzo” a tutti gli effetti.

Art. 6 – Divieto di cessione

1. È vietato cedere anche parzialmente la presente Convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate al CISA31.

È fatto divieto di far subentrare nella realizzazione delle attività soggetti diversi dai sottoscrittori del presente atto, pena l'immediata risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei danni.

2. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, i Soggetti Attuatori assumono l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare al CISA31 le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

Art. 7 – Monitoraggio delle attività, oggetto della convenzione

Il CISA31 assicura il monitoraggio sulle attività svolte dai Soggetti Attuatori attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività oggetto della Convenzione.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi della vigente disciplina di settore, i Soggetti Attuatori assumono la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati in esecuzione della presente Convenzione, la cui titolarità resta in capo al CISA31.

2. Il Responsabile del trattamento dei dati per i Soggetti Attuatori è il , mentre per il CISA31 è

Art. 9 – Inadempienze e penali

1. Ove siano accertati casi di inadempienza rispetto alla presente Convenzione, il CISA31 si riserva la facoltà di irrogare una penale - dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che i Soggetti Attuatori possono produrre entro dieci (10) giorni dalla data di ricezione della contestazione – rapportata alla rilevanza dell'inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle attività e del danno d'immagine provocato al CISA31, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

2. La penale potrà essere trattenuta sul contributo dovuto, secondo i seguenti criteri:
- per l'espletamento delle attività con modalità non conformi a quelle previste dalla convenzione e a quelle che i Soggetti Attuatori si sono impegnati ad eseguire, come risultanti dal Progetto Definitivo di partenariato: penale da min. € 100,00 a max € 2.000,00 per singola fattispecie e secondo gravità e/o reiterazione.

3. Le comunicazioni fra le parti avverranno mediante posta elettronica certificata PEC agli indirizzi indicati per quanto riguarda il CISA31 nell'Avviso pubblicato, mentre per i Soggetti Attuatori nella domanda di partecipazione.

Art. 10 – Risoluzione

1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, la presente Convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione per inadempienza dei Soggetti Attuatori, il CISA31 liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

2. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico dei Soggetti Attuatori;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte dei Soggetti Attuatori
- interruzione non motivata delle attività;
- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nel Progetto Definitivo di partenariato;
- quando i Soggetti Attuatori si rendano colpevoli di frode;
- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative;
- inottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 124/2017 e ss. mm., laddove applicabile in relazione all'importo del contributo;
- violazione della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile.

3. Nelle ipotesi sopraindicate, la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del CISA31, in forma di lettera raccomandata A/R o PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Art. 11 – Rinvii normativi

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle premesse.

Art. 12 – Controversie

Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del Giudice competente. Foro competente è il Foro di Torino.

Art. 13 – Registrazione

La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione in caso d'uso con oneri e spese a carico dei Soggetti Attuatori.

Art. 14 – Allegati

La presente Convenzione è redatta in duplice originale. Sono da considerarsi quale parte integrante e sostanziale, anche se non ad essa materialmente allegati, i seguenti atti e documenti:

- determina di indizione della procedura ad evidenza pubblica;
- avviso pubblico;

- verbali RUP e dei lavori della Commissione di valutazione;
- determina di conclusione del procedimento;
- il Progetto Definitivo di partenariato frutto del lavoro del Tavolo di co-progettazione e il relativo piano finanziario.

FIRME

Per il CISA31 _____

Per il Soggetto Attuatore _____

Il sottoscritto nella qualità di Legale Rappresentante di..... , quale Soggetto Attuatore, dichiara di avere perfetta e particolareggiata conoscenza delle clausole convenzionali e di tutti gli atti ivi richiamati ed, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiara di accettare espressamente tutte le condizioni e patti ivi contenuti (in particolare artt. 6, 10 e 11) (luogo),

Il Legale Rappresentante del Soggetto Attuatore _____[firma

